



**Secondo l'avvocato generale Melchior Wathelet, la Germania può negare  
«prestazioni sociali per persone indigenti in cerca di lavoro» a cittadini di altri Stati  
membri, in base a un criterio generale che dimostri l'assenza di un loro  
collegamento reale con lo Stato membro ospitante**

*La Germania può in tal modo escludere da tali prestazioni le persone che si recano nel suo  
territorio al solo scopo di cercare un lavoro o di beneficiare dell'aiuto sociale*

In Germania, le persone indigenti in cerca di lavoro possono chiedere il beneficio dell'assicurazione di base per provvedere, segnatamente, alla propria sussistenza<sup>1</sup>. Le prestazioni così concesse mirano a consentire una vita conforme alla dignità umana e sono intese a coprire le esigenze di base, le esigenze supplementari nonché le esigenze di alloggio e di riscaldamento. Tuttavia, le persone che si recano in Germania al solo scopo di beneficiare di tali prestazioni o di cercare un impiego sono, secondo la normativa tedesca, escluse dal beneficio delle prestazioni stesse. L'obiettivo di tale esclusione è quello di evitare un onere eccessivo in termini di prestazioni sociali a carico della Germania.

Il Sozialgericht Leipzig (Tribunale per le cause in materia previdenziale di Lipsia) chiede se il diritto dell'Unione ammetta una siffatta esclusione. Tale giudice deve decidere una controversia tra la sig.ra Dano e il figlio minorenni, entrambi cittadini rumeni, da una parte, e il Jobcenter Leipzig (amministrazione locale competente) dall'altra. Invocando l'esclusione prevista dal diritto tedesco, il Jobcenter Leipzig ha negato a queste due persone la concessione delle prestazioni assicurative di base<sup>2</sup>. La sig.ra Dano e suo figlio (nato in Germania) vivono da diversi anni a Lipsia nell'appartamento di una sorella della sig.ra Dano, la quale provvede al loro sostentamento. La sig.ra Dano non possiede alcuna qualifica professionale e, sino ad oggi, non ha esercitato alcuna attività lavorativa né in Germania né in Romania. Non risulta che si sia recata in Germania per cercare un lavoro né che si adoperi per cercare un impiego in tale paese.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Melchior Wathelet afferma che il diritto dell'Unione<sup>3</sup> ammette che sia negato ai cittadini degli altri Stati membri, sulla base di un criterio generale, il beneficio di una «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo» (come

<sup>1</sup> Libro II del codice della previdenza sociale tedesco (Sozialgesetzbuch Zweites Buch, SGB II). Le prestazioni assicurative di base previste dal SGB II comprendono anche le prestazioni intese all'inserimento nel lavoro, ma tali prestazioni non sono oggetto della presente controversia. Oltre a tale regime per persone in cerca di lavoro, un regime di assistenza sociale in senso stretto prevede, nel contesto del SGB XII, un'esclusione simile a quella oggetto della causa Dano.

<sup>2</sup> Per suo figlio, la sig.ra Dano percepisce tuttavia da parte delle autorità tedesche prestazioni per figli a carico («Kindergeld») per un importo pari a EUR 184 mensili nonché un anticipo sugli alimenti per un importo pari a EUR 133 mensili.

<sup>3</sup> Si tratta, più precisamente, (a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284, pag. 43), e (b) della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

le prestazioni dell'assicurazione di base tedesca per persone indigenti in cerca di lavoro<sup>4</sup>), purché il criterio scelto (quale, ad esempio, il motivo dell'ingresso del richiedente nel territorio dello Stato membro) sia idoneo a dimostrare l'assenza di un collegamento reale con lo Stato membro ospitante e sia inteso in tal modo a evitare un onere eccessivo per il sistema nazionale di assistenza sociale.

L'avvocato generale ricorda che il diritto dell'Unione<sup>5</sup> autorizza il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini per un periodo di tre mesi, finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Ove intendano restare per più di tre mesi, devono disporre di risorse sufficienti per non divenire un onere a carico del sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Ne consegue necessariamente che si può verificare una disparità di trattamento nell'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale fra i cittadini dello Stato membro ospitante e gli altri cittadini dell'Unione.

Una normativa che neghi il beneficio delle prestazioni assicurative di base a persone che, lungi dal volersi integrare nel mercato del lavoro, vanno in Germania al solo scopo di beneficiare del regime tedesco di assistenza sociale, è conforme, secondo l'avvocato generale Wathelet, alla volontà del legislatore dell'Unione. Una siffatta esclusione consente di evitare che le persone che esercitano la loro libertà di circolazione senza l'intento di integrarsi divengano un onere per il sistema di assistenza sociale. Essa è inoltre conforme al margine discrezionale lasciato agli Stati membri in materia. In altri termini, essa consente di evitare gli abusi ed una certa forma di «turismo sociale».

L'avvocato generale osserva inoltre che il criterio scelto dalla Germania (vale a dire il fatto di recarsi nel territorio tedesco al solo scopo di cercare un lavoro o di beneficiare dell'aiuto sociale) è idoneo a dimostrare l'assenza di un collegamento reale con il territorio dello Stato membro ospitante nonché la mancanza di integrazione nel medesimo. Tale criterio consente di garantire la sostenibilità economica del regime senza metterne in pericolo l'equilibrio finanziario. La normativa tedesca persegue pertanto un obiettivo legittimo, come richiesto dalla Corte di giustizia. L'avvocato generale ritiene peraltro il criterio scelto proporzionato all'obiettivo perseguito. Infatti, per stabilire se il richiedente ricada nell'esclusione in causa e gli si debba pertanto negare la concessione delle prestazioni assicurative di base, le autorità tedesche dovranno necessariamente esaminare la sua situazione personale.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>4</sup> Secondo l'avvocato generale, tali prestazioni, emerse dal raggruppamento di due regimi anteriori (vale a dire l'assistenza alla disoccupazione, da un lato, e l'aiuto sociale, dall'altro) costituiscono prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento n. 883/2004 e sono a tale titolo assoggettate al rispetto del principio di parità di trattamento. Esse costituiscono tuttavia anche prestazioni di assistenza sociale ai sensi della direttiva 2004/38, cosicché i cittadini dello Stato membro ospitante e i cittadini dell'Unione che si siano avvalsi della loro libertà di circolazione e di soggiorno possono eventualmente essere oggetto di una disparità di trattamento.

<sup>5</sup> Più precisamente la direttiva 2004/38, citata alla nota 3.